

## REGOLAMENTO (CE) N. 593/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dell'aviazione civile e istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>, stabilisce i diritti e gli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia»).

(2) Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo della Comunità e dei paesi terzi europei che sono parti degli accordi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1592/2002, dai diritti pagati dai richiedenti di certificati e approvazioni rilasciati, mantenuti o modificati dall'Agenzia, e dagli onorari per pubblicazioni, trattamento dei ricorsi, formazione e altri servizi prestati dall'Agenzia.

(3) Le entrate e le spese dell'Agenzia devono risultare in pareggio.

(4) I diritti e gli onorari previsti dal presente regolamento, espressi in euro, devono esclusivamente essere richiesti e riscossi dall'Agenzia. Devono essere fissati in modo trasparente, equo e uniforme.

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 81 del 30.3.2005, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 779/2006 (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 3).

(5) I diritti riscossi dall'Agenzia non devono compromettere la competitività delle industrie europee interessate. Inoltre, devono fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle piccole imprese.

(6) Premesso che la sicurezza dell'aviazione civile è la priorità preminente, l'Agenzia deve tenere pienamente conto del rapporto costi-benefici nell'espletamento delle funzioni affidate.

(7) L'ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non deve costituire un fattore di discriminazione. Di conseguenza, le spese di trasporto sostenute in connessione con i compiti di certificazione effettuati per conto di tali imprese devono essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.

(8) Il richiedente deve essere informato, nei limiti del possibile, dell'importo che dovrà pagare per il servizio che gli sarà reso e delle modalità di pagamento prima dell'inizio della prestazione del servizio. I criteri che servono per determinare l'importo devono essere chiari, uniformi e pubblici. Qualora sia impossibile determinare tale importo in anticipo, il richiedente deve esserne informato prima dell'inizio della prestazione del servizio. In tal caso, prima della prestazione devono essere convenute modalità chiare di valutazione della somma da pagare.

(9) Agli operatori deve essere garantita una buona visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l'ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Al tempo stesso, è necessario garantire l'equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall'Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e le entrate costituite dai diritti riscossi. Pertanto, in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell'Agenzia, deve essere permessa una revisione annuale delle tariffe.

(10) Le parti interessate devono essere consultate prima di qualsiasi modificazione dei diritti. Inoltre, l'Agenzia deve fornire periodicamente alle parti interessate le informazioni relative alla base e alle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni devono fornire alle parti interessate un'idea delle spese sostenute dall'Agenzia e della sua produttività.

(11) Le tariffe fissate dal presente regolamento devono basarsi sulle previsioni dell'Agenzia in relazione al suo carico di lavoro e ai costi corrispondenti.

- (12) Il presente regolamento è soggetto a revisione entro cinque anni decorrenti dalla sua entrata in vigore.
- (13) È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 488/2005.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002,
- d) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un servizio reso dall'Agenzia, compresi il mantenimento o la modifica di un certificato o di un'approvazione;
- e) «spese di viaggio»: le spese di vitto e alloggio, le somme destinate a casi imprevisti e le indennità di trasferta riconosciute al personale nell'ambito delle operazioni di certificazione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- f) «costo effettivo»: la spesa effettivamente sostenuta dall'Agenzia;

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito l'Agenzia) come corrispettivo dei servizi da essa resi, compresa la fornitura di merci.

In particolare, esso determina i casi in cui sono dovuti i diritti e gli onorari di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, i relativi importi e le modalità di pagamento.

##### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «diritti»: le somme riscosse dall'Agenzia e dovute dai richiedenti per ottenere, mantenere o modificare i certificati di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002 rilasciati, mantenuti o modificati dall'Agenzia;
- b) «onorari»: le somme riscosse dall'Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi, diversi dalle operazioni di certificazione, resi dall'Agenzia;
- c) «operazioni di certificazione»: tutte le attività svolte dall'Agenzia, direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica dei certificati di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002;

#### CAPO II

#### DIRITTI

##### Articolo 3

1. I diritti garantiscono entrate globali sufficienti a coprire tutti i costi derivanti dalle operazioni di certificazione, compresi i costi per le correlate funzioni di sorveglianza continua.

2. L'Agenzia distingue quali tra le sue entrate e le sue spese siano imputabili alle operazioni di certificazione. A tal fine:

- a) i diritti riscossi dall'Agenzia come corrispettivo delle operazioni di certificazione sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità distinta;
- b) l'Agenzia stabilisce una contabilità analitica, distinta in entrate e in spese.

3. I diritti sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all'inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell'Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto.

Se, alla fine dell'esercizio finanziario, le entrate globali derivanti dai diritti riscossi, che costituiscono un'entrata assegnata all'Agenzia a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1592/2002, supera il costo complessivo delle operazioni di certificazione, l'eccedente viene utilizzato per finanziare operazioni di certificazione in conformità al regolamento finanziario dell'Agenzia.

#### Articolo 4

Il diritto che il richiedente deve corrispondere per una determinata operazione di certificazione è costituito da:

- a) una parte fissa, il cui importo varia in funzione dell'operazione di cui trattasi, in modo da rispecchiare le spese sostenute dall'Agenzia nell'esecuzione di tale operazione. I diversi valori della parte fissa sono riportati nelle parti I e III dell'allegato; oppure
- b) una parte variabile, proporzionale al carico di lavoro corrispondente, espressa in numero di ore da moltiplicare per la tariffa oraria. La tariffa oraria deve rispecchiare tutte le spese derivanti dalle operazioni di certificazione. Le operazioni di certificazione che vengono fatturate su base oraria, nonché la tariffa oraria applicabile, sono indicate nella parte II dell'allegato.

#### Articolo 5

1. Gli importi di cui all'allegato sono pubblicati nella pubblicazione ufficiale dell'Agenzia.

2. Tali importi sono indicizzati ogni anno in funzione del tasso di inflazione indicato nella parte V dell'allegato.

3. Se necessario l'allegato viene rivisto annualmente.

4. L'Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e all'organo consultivo delle parti interessate, istituiti a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1592/2002, informazioni sugli elementi che concorrono a determinare il livello dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori. L'Agenzia comunica parimenti, due volte all'anno, alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e all'organo consultivo delle parti interessate, informazioni relative ai risultati indicati nella parte VI dell'allegato e gli indicatori di rendimento di cui al paragrafo 5.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia adotta, previa consultazione dell'organo consultivo delle parti interessate, una serie di indicatori di rendimento tenendo conto, in particolare, delle informazioni indicate nella parte VI dell'allegato.

6. L'Agenzia consulta l'organo consultivo delle parti interessate prima di esprimere un parere su qualsiasi modifica dei diritti. Nel corso di tale consultazione, l'Agenzia rende conto

delle motivazioni sottese ad ogni proposta intesa a modificare l'ammontare dei diritti.

#### Articolo 6

Salvo quanto disposto all'articolo 4, nel caso in cui un'operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, i costi di trasporto al di fuori di tali territori sono inclusi nei diritti fatturati al richiedente, secondo la formula:

$$d = f + v$$

dove:

d = diritto dovuto

f = diritto corrispondente all'operazione effettuata, come indicato nell'allegato

v = spese di viaggio supplementari, al costo effettivo.

Le spese di viaggio supplementari fatturate al richiedente comprendono il tempo passato dagli esperti nei mezzi di trasporto al di fuori dei territori degli Stati membri. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria.

#### Articolo 7

Su domanda del richiedente e previo consenso del direttore esecutivo dell'Agenzia, può essere effettuata in via eccezionale un'operazione di certificazione nel modo seguente:

- a) destinandovi categorie del personale che l'Agenzia normalmente non incaricherebbe secondo le procedure abituali; e/o
- b) destinandovi mezzi umani in modo che l'operazione venga eseguita entro un termine più breve di quello normalmente richiesto dalle procedure abituali dell'Agenzia.

In tal caso, ai diritti riscossi viene applicata una maggiorazione eccezionale per compensare integralmente i costi sostenuti dall'Agenzia per soddisfare questa particolare domanda.

#### Articolo 8

1. I diritti sono dovuti dal richiedente. I diritti devono essere pagati in euro. Il richiedente provvede affinché all'Agenzia venga versato l'intero ammontare dei diritti dovuti. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento dei diritti sono a carico del richiedente.

2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l'Agenzia e il richiedente. In caso di mancato pagamento l'Agenzia può revocare il certificato di cui trattasi, previa notifica al richiedente.

3. Gli importi pari o inferiori a 1 000 EUR sono pagati contestualmente alla presentazione della domanda, in un'unica soluzione.

4. Al momento della presentazione della domanda al richiedente sono comunicate la tariffa dei diritti applicata dall'Agenzia e le relative modalità di pagamento.

5. Per le operazioni di certificazione che comportano il pagamento di una parte variabile, l'Agenzia fornisce al richiedente, a domanda, un preventivo di spesa. Il preventivo è modificato dall'Agenzia qualora l'operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l'Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

6. Se, dopo un primo esame, l'Agenzia decide di non accogliere la domanda, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell'importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Detto importo è pari a due volte la tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato.

7. Qualora l'agenzia debba interrompere un'operazione di certificazione perché i mezzi del ricorrente sono insufficienti o perché quest'ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato nel momento in cui l'Agenzia interrompe il suo lavoro. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato. Qualora l'Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un'operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto.

#### Articolo 9

I diritti sono richiesti e riscossi esclusivamente dall'Agenzia.

Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell'Agenzia.

L'Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per conto di essa.

#### CAPO III

#### ONORARI

#### Articolo 10

1. L'Agenzia riscuote onorari per tutti i servizi che essa rende ai richiedenti, compresa la fornitura di merci, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 3.

Sono tuttavia forniti a titolo gratuito:

a) i documenti e le informazioni trasmessi, sotto qualsiasi forma, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;

b) i documenti disponibili gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia.

2. Inoltre, l'Agenzia riscuote onorari all'atto della presentazione di un ricorso contro una delle sue decisioni ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

#### Articolo 11

L'importo degli onorari riscossi dall'Agenzia è pari al costo effettivo del servizio reso, compreso il costo della sua messa a disposizione del richiedente. A tal fine il tempo impiegato dall'Agenzia per fornire il servizio viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'Allegato.

Gli onorari dovuti per la presentazione di un ricorso ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002 corrispondono ad una somma fissa il cui importo è precisato nella parte IV dell'allegato. Se il procedimento si conclude a favore del ricorrente, l'Agenzia provvede immediatamente a restituire la somma in questione.

L'ammontare degli onorari viene comunicato al richiedente prima della prestazione del servizio, unitamente alle modalità di pagamento.

#### Articolo 12

Gli onorari sono dovuti dal richiedente o, in caso di ricorso, dalla persona fisica o giuridica che propone il ricorso.

Gli onorari devono essere pagati in euro.

Il richiedente provvede affinché all'Agenzia sia versato l'intero importo dovuto. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento sono a carico del richiedente.

Salvo diverso accordo tra l'Agenzia e il richiedente o la persona fisica o giuridica che propone il ricorso, gli onorari sono dovuti prima che il servizio venga prestato ovvero prima che venga avviato il procedimento di ricorso.

Gli importi pari o inferiori a 1 000 EUR sono pagati alla data in cui viene presentata la richiesta o viene presentato il ricorso, in un'unica soluzione.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Articolo 13

Il regolamento (CE) n. 488/2005 è abrogato.

## Articolo 14

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2007. La sua applicazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) i diritti indicati nelle tabelle da 1 a 5 della parte I dell'allegato si applicano a tutti i certificati rilasciati dopo il 1° giugno 2007;
- b) i diritti indicati nella tabella 6 della parte I dell'allegato si applicano ai diritti annui riscossi dopo il 1° giugno 2007;
- c) per i richiedenti cui sono stati fatturati i diritti per la sorveglianza di cui al punto vi) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005 anteriormente al 1° giugno 2007, i diritti indicati

nella tabella 7 della parte I dell'allegato si applicano dal primo versamento annuale dovuto dopo la fine del periodo di tre anni di cui al punto vi) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005;

d) per i richiedenti ai quali sono stati fatturati i diritti per la sorveglianza di cui ai punti viii), x), xiii) o xi) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005 anteriormente al 1° giugno 2007, i diritti per la sorveglianza indicati rispettivamente nelle tabelle 8, 9 e 10 della parte I e al punto 2 della parte III dell'allegato al presente regolamento si applicano dal primo versamento annuale dovuto dopo la fine dei periodi di due anni indicati ai punti viii), x) e xiii) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005.

2. In deroga all'articolo 13, il regolamento (CE) n. 488/2005 continua ad essere applicabile in relazione a tutti i diritti e onorari che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1.

3. Il presente regolamento è oggetto di riesame cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

Per la Commissione  
Jacques BARROT  
Vicepresidente

## ALLEGATO

**Indice**

- Parte I: Operazioni soggette a un diritto fisso
- Parte II: Operazioni soggette a tariffazione oraria
- Parte III: Diritti applicabili ad altri compiti concernenti la certificazione
- Parte IV: Onorari per l'amministrazione dei ricorsi
- Parte V: Tasso di inflazione annuo
- Parte VI: Informazioni sulle prestazioni

**Nota esplicativa**

- (1) I diritti e le tariffe sono espressi in euro.
- (2) I diritti relativi ai prodotti di cui alle Tabelle da 1 a 4 della Parte I sono calcolati per operazione e per periodo di 12 mesi. Successivamente al primo periodo di 12 mesi, all'occorrenza, i diritti sono calcolati pro rata temporis (1/365 del diritto fisso applicabile, per ogni giorno successivo). I diritti di cui alla Tabella 5 sono applicati per operazione. I diritti di cui alla Tabella 6 sono applicati per periodi di 12 mesi.
- (3) Con riferimento ai diritti applicabili alle organizzazioni di cui alle Tabelle da 7 a 10 della Parte I, i diritti per l'approvazione sono applicati una tantum e i diritti per la sorveglianza sono calcolati sulla base di periodo di 12 mesi.
- (4) Per le operazioni soggette a tariffa oraria di cui alla Parte II si calcola la tariffa oraria applicabile, come indicato nella presente Parte, moltiplicata per l'effettivo numero di ore lavorative impiegate dall'Agenzia, o per il numero di ore stabilito nella presente Parte.
- (5) Le specifiche di certificazione (CS — *certification specifications*) richiamate nel presente allegato sono quelle adottate in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002 e pubblicate nella pubblicazione ufficiale dell'Agenzia in base alla decisione 2003/8 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) del 30 ottobre 2003 ([www.easa.europa.eu](http://www.easa.europa.eu)).
- (6) «Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni» si riferiscono ai CS 29 e CS 27 cat. A; «velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni»: CS 27 con peso massimo al decollo (MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota, e CS VLR; «velivoli ad ala rotante di medie dimensioni»: altri CS 27.
- (7) Per «modello derivato» si intende un nuovo modello aggiunto ad un esistente certificato di omologazione.
- (8) Nelle Tabelle 1, 2 e 6 della Parte I, i valori delle «parti» si riferiscono ai prezzi che figurano nel pertinente listino prezzi del costruttore.

(9) Nelle tabelle 3 e 4 della Parte I, «semplice» «standard» e «complesso» si riferiscono a quanto segue:

	Semplice	Standard	Complesso
Certificato EASA di omologazione supplementare (STC) Significative modifiche EASA di maggiore entità Riparazioni EASA di maggiore entità	STC, modifiche o riparazioni di maggiori entità, che implicano soltanto metodi di giustificazione correnti e comprovati, per i quali una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo, documenti di conformità) può essere trasmessa al momento della domanda e dei quali il richiedente ha un'esperienza comprovata, e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina	Tutti gli altri STC, modifiche o riparazioni di maggiore entità	STC, modifica o riparazione di maggiore entità e di portata significativa (*)
STC convalidati dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli USA	Base (**)	Non base	Non base, di portata significativa
Modifica di entità maggiore convalidata dalla FAA	Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 2 (**), se non sono accettate automaticamente (***)	Livello 1 (**)	Livello 1 di portata significativa
Modifica di maggiore entità convalidata dalla FAA	n. d. (accettazione automatica)	Riparazioni su componenti critici (**)	n. d.

(\*) Il termine «significativo» è definito nel paragrafo 21A.101, lettera b) nell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 («e analogamente in FAA 21.101, (b)»).

(\*\*) I termini «base», «livello 1», «livello 2» e «componente critico» sono definiti nelle procedure di attuazione tecnica per l'aeronavigabilità e la certificazione ambientale (TIP) del progetto di accordo bilaterale UE/USA in materia di sicurezza aerea.

(\*\*\*) I criteri di accettazione automatica da parte dell'EASA per le modifiche di maggiore entità (livello 2) convalidate dalla FAA sono definiti nella decisione del direttore esecutivo dell'EASA 2004/04/CF oppure nelle procedure di attuazione tecnica per l'aeronavigabilità e la certificazione ambientale (TIP) del progetto di accordo bilaterale UE/USA in materia di sicurezza aerea.

(10) Nella tabella 7 della Parte I, le imprese di progettazione sono classificate come segue:

Campo di applicazione dell'accordo rispetto alle imprese di progettazione	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
DOA 1 Titolari di certificati di omologazione del tipo	Altamente complesso/grande	Complesso/medio	Poco complesso/molto piccolo
DOA 2 STC/Modifiche/Riparazioni	Senza limiti	Limitato (campi tecnici)	Limitato (dimensioni dell'aeromobile)
DOA 3 Modifiche/Riparazioni di minore entità			

(11) Nella tabella 8 della Parte I, il fatturato considerato è quello relativo alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.

(12) Nelle tabelle 7, 9 e 10 della Parte I, il numero del personale considerato è quello del personale che partecipa alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.

## PARTE I

**Operazioni soggette a un diritto fisso**Tabella 1: Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione [di cui ai capitoli B e O dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione <sup>(1)</sup>]

	(EUR)
	Diritti fissi
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>	
Oltre 150 t	2 600 000
Compresi tra 50 t e 150 t	1 330 000
Compresi tra 22 t e 50 t	1 060 000
Compresi tra 5,7 t e 22 t	410 000
Compresi tra 2 t e 5,7 t	227 000
Fino a 2 t	12 000
Aeromobili ultraleggeri, alianti	6 000
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>	
Grandi	525 000
Medi	265 000
Piccoli	20 000
<i>Altro</i>	
Aerostati	6 000
<i>Propulsione</i>	
Superiore a 25 KN	365 000
Fino a 25 KN	185 000
Motori non a turbina	30 000
Motori non a turbina CS 22 H	15 000
A elica, superiore a 22 t	10 250
A elica, fino a 22 t	2 925
<i>Parti</i>	
Valore superiore a 20 000 EUR	2 000
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR	1 000
Valore inferiore a 2 000 EUR	500

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6), modificato dal regolamento (CE) n. 375/2007 (GU L 94, 4.4.2007, pag. 3).

Tabella 2: Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione

	(EUR)
	Diritti fissi <sup>(1)</sup>
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>	
Oltre 150 t	1 000 000
Compresi tra 50 t e 150 t	500 000
Compresi tra 22 t e 50 t	400 000
Compresi tra 5,7 t e 22 t	160 000
Compresi tra 2 t e 5,7 t	80 000
Fino a 2 t	2 800
Aeromobili ultraleggeri, alianti	2 400
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>	
Grandi	200 000
Medi	100 000
Piccoli	6 000
<i>Altro</i>	
Aerostati	2 400
<i>Propulsione</i>	
Superiore a 25 kN	100 000
Fino a 25 kN	50 000
Motori non a turbina	10 000
Motori non a turbina CS 22 H	5 000
A elica, superiore a 22 t	2 500
A elica, fino a 22 t	770
<i>Parti</i>	
Valore superiore a 20 000 EUR	1 000
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR	600
Valore inferiore a 2 000 EUR	350

<sup>(1)</sup> I prodotti derivati, comprese le modifiche di maggiore entità, ai sensi del capitolo D dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, e che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell'aeromobile, sono soggetti/soggette all'applicazione del diritto per il rispettivo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto, come stabilito nella Tabella 1.

Tabella 3: Certificati di omologazione supplementari [di cui al capitolo E dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	Diritti fissi <sup>(1)</sup>		
	Complesso	Standard	Semplice
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>			
Oltre 150 t	25 000	6 000	3 000
Compresi tra 50 t e 150 t	13 000	5 000	2 500
Compresi tra 22 t e 50 t	8 500	3 750	1 875
Compresi tra 5,7 t e 22 t	5 500	2 500	1 250
Compresi tra 2 t e 5,7 t	3 800	1 750	875
Fino a 2 t	1 600	1 000	500
Aeromobili ultraleggeri, alianti	250	250	250
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>			
Grandi	11 000	4 000	2 000
Medi	5 000	2 000	1 000
Piccoli	900	400	250
<i>Altro</i>			
Aerostati	800	400	250
<i>Propulsione</i>			
Superiore a 25 kN	12 000	5 000	2 500
Fino a 25 kN	5 800	2 500	1 250
Motori non a turbina	2 800	1 250	625
Motori non a turbina CS 22 H	1 400	625	300
A elica, superiore a 22 t	2 000	1 000	500
A elica, fino a 22 t	1 500	750	375

<sup>(1)</sup> Per i certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell'aeromobile si applica il diritto corrispondente al certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definiti nella Tabella 1.

Tabella 4: Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	Diritti fissi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
	Complesso	Standard	Semplice
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>			
Oltre 150 t	20 000	6 000	3 000
Compresi tra 50 t e 150 t	9 000	4 000	2 000
Compresi tra 22 t e 50 t	6 500	3 000	1 500
Compresi tra 5,7 t e 22 t	4 500	2 000	1 000
Compresi tra 2 t e 5,7 t	3 000	1 400	700
Fino a 2 t	1 100	500	250
Aeromobili ultraleggeri, alianti	250	250	250
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>			
Grandi	10 000	4 000	2 000
Medi	4 500	2 000	1 000
Piccoli	850	400	250
<i>Altro</i>			
Aerostati	850	400	250
<i>Propulsione</i>			
Superiore a 25 kN	5 000	2 000	1 000
Fino a 25 kN	2 500	1 000	500
Motori non a turbina	1 300	600	300
Motori non a turbina CS 22 H	600	300	250
A elica, superiore a 22 t	250	250	250
A elica, fino a 22 t	250	250	250

<sup>(1)</sup> Le modifiche di maggiore entità, ai sensi del capitolo D dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003 che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell'aeromobile, sono soggette all'applicazione del diritto per il rispettivo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto, come stabiliti nella Tabella 1.

<sup>(2)</sup> Le modifiche e le riparazioni effettuati sui generatori ausiliari di potenza (APU) sono da considerarsi alla stregua di modifiche o riparazioni fatte su motori della medesima potenza nominale.

Tabella 5: Modifiche di minore entità e riparazioni minori [di cui ai capitoli J e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

	(EUR)
	Diritti fissi <sup>(1)</sup>
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>	
Oltre 150 t	500
Compresi tra 50 t e 150 t	500
Compresi tra 22 t e 50 t	500
Compresi tra 5,7 t e 22 t	500
Compresi tra 2 t e 5,7 t	250
Fino a 2 t	250
Aeromobili ultraleggeri, alianti	250
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>	
Grandi	500
Medi	500
Piccoli	250
<i>Altro</i>	
Aerostati	250
<i>Propulsione</i>	
Superiore a 25 kN	500
Fino a 25 kN	500
Motori non a turbina	250
Motori non a turbina CS 22 H	250
A elica, superiore a 22 t	250
A elica, fino a 22 t	250

<sup>(1)</sup> I diritti riportati nella seguente tabella non si applicano alle riparazioni minori effettuate da un'impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21A.263, lettera c), punto 2), del capitolo J dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003.

Tabella 6: Diritti annuali riscossi dai titolari di certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione EASA ed altri certificati di omologazione ritenuti accettabili a norma del regolamento (CE) n. 1592/2002

(EUR)

	Diritti fissi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	
	Progettazione UE	Progettazione non UE
<i>Aeromobili a velatura fissa</i>		
Oltre 150 t	270 000	90 000
Compresi tra 50 t e 150 t	150 000	50 000
Compresi tra 22 t e 50 t	80 000	27 000
Compresi tra 5,7 t e 22 t	17 000	5 700
Compresi tra 2 t e 5,7 t	4 000	1 400
Fino a 2 t	2 000	670
Aeromobili ultraleggeri, alianti	900	300
<i>Aeromobili ad ali rotanti</i>		
Grandi	65 000	21 700
Medi	30 000	10 000
Piccoli	3 000	1 000
<i>Altro</i>		
Aerostati	900	300
<i>Propulsione</i>		
Superiore a 25 kN	40 000	13 000
Fino a 25 kN	6 000	2 000
Motori non a turbina	1 000	350
Motori non a turbina CS 22 H	500	250
A elica, superiore a 22 t	750	250
A elica, fino a 22 t		
<i>Parti</i>		
Valore superiore a 20 000 EUR	2 000	700
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR	1 000	350
Valore inferiore a 2 000 EUR	500	250

<sup>(1)</sup> Per la versione cargo di un aeromobile si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.

<sup>(2)</sup> Per i titolari di certificati multipli di omologazione (TC — Type Certificate) e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell'importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o di omologazione ristretta, per prodotti della stessa categoria, come indicato nella seguente tabella:

Prodotti appartenenti alla stessa categoria	Riduzione praticata sull'importo del diritto fisso
1°	0 %
2°	10 %
3°	20 %
4°	30 %
5°	40 %
6°	50 %
7°	60 %
8°	70 %
9°	80 %
10°	90 %
11° prodotto e successivi	100 %

<sup>(3)</sup> Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell'aeronavigabilità saranno calcolate su base oraria, alla tariffa indicata nella parte II dell'allegato, fino all'importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Per prodotti, parti o pertinenze che non costituiscono l'aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.

Tabella 7: Approvazione DOA per le imprese di progettazione [di cui al capitolo J dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	DOA 1A	DOA 1B DOA 2A	DOA 1C DOA 2B DOA 3A	DOA 2C DOA 3B	DOA 3C
	Diritti di approvazione				
Personale interessato: meno di 10	11 250	9 000	6 750	4 500	3 600
da 10 a 49	31 500	22 500	13 500	9 000	—
da 50 a 399	90 000	67 500	45 000	36 000	—
da 400 a 999	180 000	135 000	112 500	99 000	—
da 1 000 a 2 499	360 000	—	—	—	—
da 2 500 a 5 000	540 000	—	—	—	—
oltre 5 000	3 000 000	—	—	—	—
	Diritti per la sorveglianza				
Personale coinvolto: meno di 10	5 625	4 500	3 375	2 250	1 800
da 10 a 49	15 750	11 250	6 750	4 500	—
da 50 a 399	45 000	33 750	22 500	18 000	—
da 400 a 999	90 000	67 500	56 250	49 500	—
da 1 000 a 2 499	180 000	—	—	—	—
da 2 500 a 5 000	270 000	—	—	—	—
oltre 5 000	1 500 000	—	—	—	—

Tabella 8: Approvazione dell'impresa di produzione (POA) [di cui al capitolo G dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	Diritti di approvazione	Diritti per la sorveglianza
Fatturato: inferiore a 1 000 000 EUR	9 000	6 500
compreso tra 1 000 000 e 4 999 999	38 000	28 000
compreso tra 5 000 000 e 9 999 999	58 000	43 000
compreso tra 10 000 000 e 49 999 999	75 000	57 000
compreso tra 50 000 000 e 99 999 999	270 000	200 000
compreso tra 100 000 000 e 499 999 999	305 000	230 000
compreso tra 500 000 000 e 999 999 999	630 000	475 000
Oltre 999 999 999	900 000	2 000 000

Tabella 9: Approvazione dell'impresa di manutenzione [di cui all'allegato I, capitolo F, e allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (\*)]

(EUR)

	Diritti di approvazione <sup>(1)</sup>	Diritti per la sorveglianza <sup>(1)</sup>
Personale coinvolto: meno di 5	3 000	2 300
compreso tra 5 e 9	5 000	4 000
compreso tra 10 e 49	11 000	8 000
compreso tra 50 e 99	22 000	16 000
compreso tra 100 e 499	32 000	23 000
compreso tra 500 e 999	43 000	32 000
Oltre 999	53 000	43 000

<sup>(1)</sup> Il diritto da applicare si compone di un diritto fisso calcolato sulla base del numero del personale coinvolto nell'operazione, più il diritto o i diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica.

(EUR)

Classifica tecnica	Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica <sup>(1)</sup>
A 1	11 000
A 2	2 500
A 3	5 000
A 4	500
B 1	5 000
B 2	2 500
B 3	500
C	500

<sup>(1)</sup> Le organizzazioni che detengono diverse classifiche A e B sono soggette soltanto al diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono diverse classifiche C e/o D, ciascuna classifica è soggetta al diritto corrispondente alla classifica «C».

Tabella 10: Approvazione delle organizzazioni che svolgono attività di formazione sulla manutenzione [di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003]

(EUR)

	Diritti di approvazione	Diritti per la sorveglianza
Personale coinvolto: meno di 5	4 000	3 000
compreso tra 5 e 9	7 000	5 000
compreso tra 10 e 49	16 000	14 000
compreso tra 50 e 99	35 000	30 000
Oltre 99	42 000	40 000

(\*) Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 376/2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18).

## PARTE II

**Operazioni soggette a tariffazione oraria**

## 1. Tariffa oraria

Tariffa oraria applicabile	225 EUR
----------------------------	---------

## 2. Base oraria relativa alle diverse operazioni

Dimostrazione della capacità di progettazione tramite procedure alternative	Numero effettivo di ore
Produzione senza approvazione dell'impresa di produzione	Numero effettivo di ore
Metodi accettabili di conformità alle direttive di aeronavigabilità ( <i>Airworthiness Directives</i> )	Numero effettivo di ore
Sostegno alla convalida (accettazione dei certificati EASA da parte di autorità estere)	Numero effettivo di ore
Assistenza tecnica richiesta da autorità estere	Numero effettivo di ore
Accettazione EASA di relazioni MRB	Numero effettivo di ore
Trasferimento di certificati	Numero effettivo di ore
Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo	3 ore
Nuovo rilascio amministrativo di documenti	1 ora

## PARTE III

**Diritti applicabili ad altri compiti concernenti la certificazione**

## 1. Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla parte 145 e alla parte 147 in conformità di vigenti accordi bilaterali

Nuove approvazioni (per domanda)	1 500 EUR
Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi	750 EUR

## 2. Approvazione di un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità [di cui alla parte M, capitolo G, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003]:

Nuove approvazioni (per domanda)	24 000 EUR
Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi	18 000 EUR

## 3. Revisioni e/o modifiche singole al manuale di volo di un aeromobile:

Le revisioni e modifiche singole sono considerate alla stregua di una modifica fatta al corrispondente prodotto.

## PARTE IV

**Onorari per l'amministrazione dei ricorsi**

Sono esigibili onorari per l'amministrazione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

Tutte le domande di ricorso sono soggette ad un onorario fisso indicato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di onorari applicabili alla persona o all'impresa in questione.

L'importo versato è rimborsato qualora il procedimento di ricorso si concluda con la revoca di una decisione dell'Agenzia.

Le imprese devono fornire un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato dell'impresa interessata, affinché l'Agenzia possa determinare la corrispondente categoria di onorari applicabile.

Diritto fisso	10 000 EUR
Categorie di onorari applicabili alle persone fisiche	Coefficiente applicabile al diritto fisso
	0,1
Categorie di onorari applicabili alle imprese in funzione del fatturato del ricorrente (in euro)	Coefficiente applicabile al diritto fisso
inferiore a 100 001	0,25
compreso tra 100 001 e 1 200 000	0,5
compreso tra 1 200 001 e 2 500 000	0,75
compreso tra 2 500 001 e 5 000 000	1
compreso tra 5 000 001 e 50 000 000	2,5
compreso tra 50 000 001 e 500 000 000	5
compreso tra 500 000 001 e 1 000 000 000	7,5
superiore a 1 000 000 000	10

## PARTE V

**Tasso di inflazione annuo**

Gli importi indicati nelle Parti I, II e III sono indicizzati, in funzione del tasso di inflazione annuo determinato nella presente Parte. L'indicizzazione si applica alla data della ricorrenza annuale dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Tasso di inflazione annua applicabile:	IPCA EUROSTAT (tutte le voci) — EU 27 (2005 = 100) Variazione in percentuale/media dei 12 mesi
Valore del tasso da applicare:	Valore del tasso al 31 dicembre precedente l'applicazione dell'indicizzazione.

## PARTE VI

**Informazioni sulle prestazioni**

Le seguenti informazioni sono riferite al semestre precedente alla loro comunicazione da parte dell'Agenzia in conformità dell'articolo 5.

---

Numero del personale dell'Agenzia che effettua operazioni attinenti alla certificazione

---

Numero di ore esternalizzate alle Amministrazioni nazionali dell'aviazione (NAA)

---

Costi totali di certificazione

---

Numero di operazioni attinenti alla certificazione effettuate (concluse o avviate) dall'Agenzia

---

Numero di operazioni attinenti alla certificazione effettuate (concluse o avviate) per conto dell'Agenzia

---

Numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia nelle attività relative al mantenimento dell'aeronavigabilità

---

Importo totale fatturato all'industria

---